

PRATICA LAVORO

2017
16

Anno XVIII, 5 agosto 2017, n. 16 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

AGENDA LEGALE

- Settembre 2017

FLASH

- Lavoro occasionale - Regime per l'agricoltura e calcolo forza lavoro
- NASpl - Requisito delle 13 settimane di contribuzione e dei 30 giorni di lavoro effettivo
- Contratto di avalimento - Chiarimenti INL

NORME IN PRATICA

- Obblighi di assunzione ex lege n. 68/1999

CCNL IN PRATICA

- Accordo sulla rappresentanza settore Industria
- Lavanderie - Aziende industriali

TABELLE

- Trattamento di fine rapporto
- Crediti di lavoro

00216645



5-000002-166457



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Costo Rapido

INDICITALIA

La più veloce
guida online
per la stima del
costo del lavoro

- ✓ **Semplice**
- ✓ **Rapida**
- ✓ **Precisa**



Y98EL FI

*Hai bisogno di sapere quanto costa un lavoratore?
Hai bisogno di una stima dei costi da sostenere per un dipendente?*

Costo Rapido ti offre:

- Tabelle precalcolate per circa 100 settori contrattuali dal Gennaio 2011 a oggi
- In un unico prospetto le variazioni del costo del lavoro dovute ai rinnovi contrattuali ed alle modifiche legislative

Richiedi informazioni su
www.indicitalia.it/tuttolavoro

AGENDA LEGALE	► Scadenze Settembre 2017	5
NOTIZIE FLASH	► Prassi	20
	Prestazioni antitubercolari - Riepilogo Inps	20
	Manutenzione stradale straordinaria e contratto intermittente	20
	Lavoro occasionale - Regime per l'agricoltura e calcolo della forza lavoro	20
	NASpl - Requisito delle 13 settimane di contribuzione e delle 30 giornate di lavoro effettivo	20
	Contratto di avvalimento - Chiarimenti dall'INL	20
NORME InPratica	Obblighi di assunzione ex lege n. 68/1999	22
CCNL InPratica	Settore Industria	
	<i>Accordo interconfederale 4 luglio 2017</i>	29
	Lavanderie - Aziende industriali	
	<i>Accordo 11 maggio 2017</i>	30
TABELLE	Trattamento di fine rapporto	
	<i>ISTAT - Comunicato 14 luglio 2017</i>	32
	Crediti di lavoro	
	<i>ISTAT - Comunicato 14 luglio 2017</i>	32
	Codici di autorizzazione INPS	
	<i>Codici in vigore al 1° luglio 2017</i>	39

Pratica Lavoro

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

Rotolito Lombarda S.p.A. - Via Sondrio, 3
20096 Seggiano di Pioltello (MI) - Tel. 02/921951

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegaleindicitalia@wki.it
contratticollettiviindicitalia@wki.it
redazione.lavoro.indicitalia@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82476.999
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Indicitalia Servizio Clienti

Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
assistenza.clienti.indicitalia@wki.it
Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
Servizio Clienti: tel. 02 824761

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro

Italia

Abbonamento annuale € 220,00

Estero

Abbonamento annuale € 440,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

4

settembre
lunedì

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'**adempimento omesso o insufficiente** del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15%, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

SOGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono **regolarizzare** eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 21 agosto 2017.

FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 21 agosto) entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Per completare la regolarizzazione oltre al versamento del tributo entro la data odierna (o entro i 15 giorni) è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo nel versamento del tributo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni connesse, è eseguito esclusivamente con **modalità telematiche**:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
8906	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento



Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed ICI ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
1991	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

14 settembre
giovedì

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'**adempimento omesso o insufficiente** entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 giugno 2017.

FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 16 giugno) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nono del minimo (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,67% (un nono del minimo - 15%), è eseguito esclusivamente con **modalità telematiche**:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip)



hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
8906	Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed ICI ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
1991	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.



15 settembre
venerdì

INAIL - Accentramento posizioni assicurative

ADEMPIMENTO ►

Richiesta di autorizzazione **all'accentramento** presso un'unica sede dell'INAIL delle **posizioni assicurative** concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo.

**SOGGETTI
OBBLIGATI ►**

Datori di lavoro.

**FLUSSO DI
LAVORO ►**

Mediante **presentazione di motivata istanza**, la quale deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento, alla Direzione regionale dell'INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell'INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale.

In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l'anno di presentazione della istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti sedi dell'INAIL.

18 settembre
lunedì

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

ADEMPIMENTO ►

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il **versamento delle ritenute**.

**SOGGETTI
OBBLIGATI ►**

- Società di capitali
- enti commerciali di diritto pubblico o privato
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato
- associazioni non riconosciute
- consorzi
- società non residenti
- società di persone
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni
- società di armamento
- società di fatto
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
- condomini

che hanno corrisposto nel mese precedente:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

**FLUSSO DI
LAVORO ►**

Tutti i **titolari di partita IVA** sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel



caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

Codice tributo

Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24

<i>Lavoro dipendente</i>	
1001	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002	Ritenute su emolumenti arretrati
1012	Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro

Con decorrenza 1° gennaio 2017 i **codici tributo** 1004 e 1013 sono sostituiti con il codice tributo 1001.

Codice tributo

Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24

<i>Lavoro autonomo</i>	
1040	Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
<i>Provvigioni</i>	
1040	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza

Con decorrenza 1° gennaio 2017 il **codice tributo** 1038 è stato sostituito con il **codice tributo** 1040.

Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Regioni" del Modello F24

<i>Addizionale regionale all'IRPEF</i>	
3802	Addizionale regionale all'IRPEF - sostituiti d'imposta
3803	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale

Codici versamento da utilizzare nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" del Modello F24

<i>Addizionale comunale e provinciale</i>	
3848	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
3847	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto



Il versamento è effettuato al comune competente indicando nel campo "Codice ente/comune" il relativo codice catastale. Nel campo "Rateazione/Mese di riferimento" deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma "00MM"; nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".

Ritenute condomini	
1019	Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente
1020	Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente

In tal caso dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella sezione "Erario", il codice atto e l'anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonché i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".

Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento alla scadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.

Il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di euro 500.

Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

INPS - Gestione separata - Versamento contributi

ADEMPIMENTO ►

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel **mese precedente**.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **committenti** che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'**obbligo contributivo**, e cioè a dire prestazioni rese:

- a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
- c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
- d) i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
- e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a Euro 5.000,00.

FLUSSO DI LAVORO ►

Con decorrenza dal **1° gennaio 2017** la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve essere calcolata con:

- aliquota del **32,72%**, per i soggetti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni), ridotta per il 2017 al **25,72%**, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- aliquota del **24%** per gli altri soggetti.

Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.